

COMUNE di FAENZA

Prot. n.

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 123

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile (29.04.2014), alle ore 20,50 nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. de TOLLIS Luca | 16. MINARDI Gian Carlo |
| 2. SCARDOVI Angela | 17. RIDOLFI Raffaella |
| 3. PASI Roberto | 18. GRILLINI Alessio |
| 4. VISANI Ilaria | 19. VILLA Francesco |
| 5. SANGIORGI Simona | 20. BERNARDI Jorick |
| 6. ERCOLANI Patrizia | 21. MONTI Mauro |
| 7. LASI Francesco Antonio | 22. LIVERANI Andrea |
| 8. BACCARINI Antonia Maria | 23. PADOVANI Gabriele |
| 9. RONTINI Manuela | 24. FANTINELLI Stefano |
| 10. ZICCARDI Francesco | 25. PIRODDI Domizio |
| 11. FASTELLI Fabrizio | 26. BALDISSERRI Andrea |
| 12. DAMIANI Roberto | 27. MONTANARI Maurizio |
| 13. FABBRINI Nevia | 28. BARNABE' Vincenzo |
| 14. MONTANARI Pierino | 29. BERDONDINI Claudia |
| 15. RANDI Maurizio | 30. BUCCI Gilberto |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.: de Tollis, Ziccardi, Ridolfi, Grillini, Villa, Bernardi, Monti, Liverani, Padovani

E' presente il Sindaco **dott. Giovanni MALPEZZI**

Presiede il Vice Presidente del Consiglio **Stefano FANTINELLI**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Roberta FIORINI**

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili - TASI

Il Presidente sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 - istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo di legge richiamato che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le disposizioni concernenti l'applicazione specifica della TASI;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 16 del 06.03.2014 con cui sono state apportate modifiche alla disciplina TASI in particolare riguardanti la riscrittura integrale del presupposto impositivo, la modifica parziale delle modalità di pagamento, l'estensione alla TASI delle esenzioni applicabili all'IMU e la previsione nella determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 di superamento dei limiti imposti dal comma 677 di cui all'art. 1 della legge 147/2013;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 675 del summenzionato art. 1 della legge 147/2013 la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del comma 682 della predetta norma il Comune determina con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina della TASI;
- ai sensi del comma 703 del medesimo articolo l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,



OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili - TASI

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti;

Ritenuto necessario, stante l'istituzione del nuovo tributo con decorrenza 01.01.2014, regolamentare l'applicazione della TASI, al fine di definirne i contenuti, nell'ambito e nel rispetto di tutta la normativa vigente richiamata, dei limiti da questa imposti e in virtù della potestà regolamentare attribuita all'ente;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 è stato differito al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014;

Considerato inoltre che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili – TASI viene proposto nel medesimo schema sia per il Comune di Faenza sia per il Comune di Solarolo;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Pareri:

- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- visto il parere della Commissione Consigliare I^ bilancio;
- visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

d e l i b e r a


OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili - TASI

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili – TASI”, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni sopra richiamate, il regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012;
- 4) di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento a termini del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

A norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si attesta per l’atto in oggetto:

LA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO TRIBUTI
D.SSA CINZIA CAPRI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
D.SSA CRISTINA RANDI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

si esprime parere positivo

si esprime parere negativo

eventuali motivazioni

.....
.....

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Richiamati i precedenti n. 119 e 120 del verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il **Presidente** nomina a scrutatori i conss. Pasi, Visani e Barnabé, indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

consiglieri presenti n. 21 + Sindaco; votanti n. 22;

voti favorevoli n. 16 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

voti contrari n. 6 IDV
Lega Nord
Fatti Sentire
La Tua Faenza

Il **Presidente** chiede ed ottiene l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

consiglieri presenti n. 21 + Sindaco; votanti n. 22;

voti favorevoli n. 16 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare


voti contrari n. 6 IDV
Lega Nord
Fatti Sentire
La Tua Faenza

COMUNE DI FAENZA
(PROVINCIA DI RAVENNA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Roberta Florini



INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	pag. 3
Art. 2 - Soggetto attivo _____	pag. 3
Art. 3 – Presupposto impositivo _____	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi _____	pag. 3
Art. 5 – Base imponibile _____	pag. 4
Art. 6 – Aliquote _____	pag. 4
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale _____	pag. 4
Art. 8 – Dichiarazione _____	pag. 4
Art. 9 – Versamenti _____	pag. 5
Art. 10 – Rimborsi _____	pag. 5
Art. 11 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni _____	pag. 5
Art. 12 - Riscossione coattiva _____	pag. 6
Art. 13 - Entrata in vigore _____	pag. 6
Art. 14 - Clausola di adeguamento _____	pag. 6

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI in misura percentuale del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

ART. 6 – ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 7 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad essa equiparate ai sensi dell'art.13 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, una detrazione d'imposta stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitarne il riconoscimento alle unità immobiliari di minor valore catastale.

ART. 8 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione, nel caso in cui gli immobili siano utilizzati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tutti i detentori delle unità immobiliari assoggettate a tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione nel termine di cui al punto 1.

ART. 9 – VERSAMENTI

1. Il versamento deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto delle aliquote e delle eventuali detrazioni approvate per l'anno di riferimento. Resta salva la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote ed eventuali detrazioni deliberate per l'anno stesso.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

Art. 10 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui all'art. 9 comma 4 del presente regolamento.

Art. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nella legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 – RISCOSSIONRE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.


Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.


Art. 14 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



-
- √ La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi
 - √ E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità

Faenza, 30 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

certifica

che la presente deliberazione:

- √ è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____
- √ è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____
- √ è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Faenza, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
